Art. 1
Principi generali e finalità

1. La Regione Campania riconosce lo spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo d'espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, d'aggregazione sociale e di sviluppo economico, e ne garantisce l'autonomia della programmazione artistica e la libertà di iniziativa imprenditoriale.
2. Ai fini della presente legge rientrano nella definizione di spettacolo le attività teatrali, le attività musicali ivi incluse quelle delle formazioni di tipo bandistico e corale, le attività circensi e di spettacoli viaggianti, le attività di danza, le attività cinematografiche e televisive finalizzate alla promozione dello spettacolo in Campania, le nuove forme di spettacolo.
3. La Regione fissa gli obiettivi e le forme del concorso per il loro perseguimento da parte dei soggetti istituzionali e individua le tipologie d'intervento ponendo il pluralismo culturale e l'accrescimento della qualità artistica a fondamento di esse.
4. La Regione orienta gli interventi in materia di spettacolo con riguardo in particolare alla produzione, alla circuitazione degli eventi, alla mobilità ed alla formazione del pubblico e persegue la più ampia partecipazione degli spettatori, la valorizzazione dei sistemi turistici locali ed un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. A tal fine la Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti operanti nel settore dello spettacolo ai quali la Regione partecipa, e soggetti privati e tende alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative.

Art. 2
Funzioni della Regione

1. La Regione definisce la programmazione degli interventi regionali a sostegno delle attività di spettacolo, favorisce il consolidamento del rapporto degli operatori dello spettacolo con il territorio e promuove nuove attività e la circuitazione degli spettacoli, anche in relazione a finalità turistiche educative e culturali.
2. La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni, Istituti, Centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione Europea.
3. La Regione definisce, anche in raccordo con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, i requisiti della formazione degli operatori dello spettacolo.

Art. 3
Funzioni delle Province

Le Province, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione:
a) concorrono alla definizione della programmazione regionale;
b) promuovono la formazione del pubblico e l'attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche;
c) partecipano, in forma diretta o convenzionata, anche con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e gestione di soggetti stabili;
d) promuovono la diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole, e sostengono la cultura e la presenza dello spettacolo nelle Università, nelle Accademie e nei Conservatori, in accordo con le amministrazioni competenti;
e) costituiscono Osservatori provinciali in materia di spettacolo.

Art. 4
Funzioni dei Comuni

I Comuni nell'ambito della programmazione regionale:
a) concorrono alla definizione della programmazione regionale
b) sostengono e promuovono le attività di spettacolo e le raccordano con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;

c) svolgono, anche tramite forme associative, i compiti attinenti all'erogazione dei servizi teatrali, anche con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, e si avvalgono di proprie strutture o di strutture facenti capo a soggetti privati convenzionati;
d) attuano interventi di predisposizione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, d'innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo, ivi inclusi progetti di catalogazione e conservazione anche ai sensi della l.r. 26/02;
e) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione dello spettacolo.

Art. 5
Programmazione regionale

1. Il Consiglio Regionale approva un documento di indirizzo per la programmazione del triennio successivo.
2. La Giunta tenendo conto degli indirizzi espressi dal Consiglio Regionale approva il programma triennale e predispone, sulla base di tale documento, le linee attuative secondo l'entità economica del Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo.
3. In assenza del documento di indirizzo per la programmazione elaborato dal Consiglio Regionale, la Giunta si attiene agli indirizzi relativi al triennio precedente.
4. La Giunta nella predisposizione del programma tiene conto anche delle indicazioni fornite dal Comitato scientifico di cui all'articolo 12, della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali della Campania, delle Associazioni di categoria, degli Osservatori provinciali di cui all'articolo 3.
5. Il programma, in armonia con le finalità generali della legge, definisce le priorità, gli obiettivi, le modalità di attuazione tra le diverse tipologie d'intervento, i criteri per la verifica dell'attuazione delle attività soggette a convenzioni ed accordi.

Art. 6
Indirizzi per la programmazione

1. Per il triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, il programma tiene conto delle seguenti linee di indirizzo:
a) favorire un maggiore coordinamento dei soggetti coinvolti;
b) sostenere la rete regionale di festival e rassegne sulla base della continuità e della riconoscibilità in ambito nazionale;
c) agevolare lo sviluppo di sinergie di carattere finanziario, organizzativo e promozionale;
d) garantire il sostegno, nell'ambito della produzione e della distribuzione, alle realtà regionali che stabiliscono rapporti continuati di collaborazione con organismi pubblici di rilevanza nazionale ed europea;
e) sostenere la produzione di spettacoli finalizzati alla ricerca di nuove forme di comunicazione artistica ed alla valorizzazione delle espressioni artistiche contemporanee;
f) incentivare la valorizzazione delle forme artistiche più rappresentative della tradizione culturale della regione;
g) garantire il mantenimento e favorire la crescita di livelli occupazionali all'interno del settore.

Art. 7
Attività della Regione

1. La Regione svolge attività di osservatorio sulle realtà dello spettacolo, anche con la collaborazione di Enti locali ed operatori dello spettacolo, attraverso rilevazioni, analisi e ricerche, anche per valutare gli andamenti del settore e l'efficacia dell'intervento regionale. A tal fine i soggetti destinatari di finanziamenti sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richieste. La Regione tratta, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati raccolti, li comunica e li diffonde, anche in forma aggregata nel rispetto del D.L. 30 giugno 2003, n.196.
2. La Regione per la realizzazione degli obiettivi del programma triennale può concludere accordi in ambito provinciale o interprovinciale, con gli Enti locali. Gli accordi indicano:
   a) le attività ed i progetti da realizzare;
   b) i soggetti attuatori;
   c) la ripartizione dell'onere finanziario;
   d) le modalità di attuazione;

3. La Regione può inoltre stipulare convenzioni, preferibilmente pluriennali, con soggetti pubblici e privati dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie, e con Associazioni di categoria al fine della realizzazione di Progetti speciali. Le convenzioni indicano:
   a) le attività ed i progetti da realizzare;
   b) gli oneri a carico dei firmatari;
   c) l'arco temporale e le modalità di attuazione.

Art. 8
Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo

1. E' istituito il Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.
2. La Regione può stipulare convenzioni con il sistema bancario per l'attivazione di meccanismi di anticipazione sui contributi concessi.
3. All'interno del Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo vengono annualmente stabilite le quote destinate a ciascun settore di intervento.

Art. 9
Contributi regionali

1. La Regione concede contributi per la realizzazione di iniziative rientranti nelle seguenti tipologie così distinte per settori d'intervento:

A - Settore teatrale:
1) Teatri stabili ad iniziativa pubblica;
2) Teatri stabili ad iniziativa privata;
3) Teatri stabili di innovazione;
4) Residenze multidisciplinari;
5) Imprese di produzione teatrale;
6) Teatro di figura ed artisti di strada;
7) Organismi di promozione e formazione del pubblico;
8) Esercizio teatrale e teatri municipali;
9) Promozione teatrale e perfezionamento professionale;
10) Rassegne e festival.

B - Settore musicale:
1) Teatri di tradizione che svolgono il compito di promuovere, agevolare e coordinare le attività musicali, con particolare riferimento all'attività lirica, nel territorio delle rispettive province;
2) Teatri di interesse regionale che svolgono attività di promozione e valorizzazione della tradizione canora e musicale partenopea;
3) Attività concertistiche stabili;
4) Istituzioni concertistico-orchestrali;
5) Attività liriche ordinarie;
6) Associazioni e soggetti musicali;
7) Rassegne e festival;
8) Rassegne e manifestazioni bandistiche;
9) Promozione della musica e perfezionamento professionale.

C - Settore attività cinematografiche e televisive:
1) Attività di esercizio cinematografico e sale d'essai;
2) Associazioni e circoli di cultura cinematografica;
3) Promozione delle attività cinematografiche;
4) Attività televisive finalizzate alla promozione dello spettacolo dal vivo.

D - Settore danza:
1) Compagnie di danza;
2) Soggetti di promozione e formazione del pubblico;
3) Esercizio teatrale e teatri municipali;

4) Promozione della danza e perfezionamento professionale;
5) Rassegne e festival.

E - Settore attività di spettacolo viaggiante:
1) Attività circensi;
2) Iniziative promozionali;
3) Iniziative assistenziali ed educative;

2. La Regione concede inoltre contributi per spese di investimento relative ai seguenti interventi:
   a) realizzazione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo;
   b) innovazione tecnologica e valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo.
3. Possono beneficiare dei contributi di cui ai commi 1 e 2 i soggetti pubblici e privati operanti nel settore dello spettacolo e le Associazioni di categoria iscritti all'Albo Regionale nonché gli Enti Locali.
4. La Giunta regionale definisce le modalità e i tempi per la presentazione delle istanze, per la concessione dei contributi con i relativi indicatori di qualità e quantità, tra i quali l'anzianità, la qualità del progetto e le dimensioni dell'Impresa , e per la erogazione dei contributi.
5. I contributi sono concessi sulla base di una graduatoria annuale elaborata dal Settore regionale competente a seguito della valutazione qualitativa e quantitativa dei progetti presentati dai richiedenti.

Art. 10
Albo Regionale dello Spettacolo

1. E' istituito l'Albo Regionale dello Spettacolo, articolato per settori dello spettacolo, di soggetti titolati a richiedere i contributi regionali per le attività di spettacolo.
2. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo soggetti pubblici e privati con sede in Campania operanti nel settore dello spettacolo, quali Teatri pubblici e privati, Esercizi cinematografici, Emittenti radiofoniche e televisive, Organismi pubblici e privati di produzione e distribuzione teatrale, musicale, cinematografica e di danza (Associazioni, Associazioni di categoria, Consorzi, Cooperative, Compagnie teatrali, musicali e di danza), Istituti di ricerca e formazione, Strutture di didattica dello spettacolo, Compagnie ed Associazioni di teatro di figura legate alla tradizione regionale, di marionette e burattini, Compagnie ed Associazioni di teatro per ragazzi e giovani, Compagnie ed Associazioni di teatro amatoriale, di Spettacolo circense e di Spettacoli viaggianti, Formazioni di spettacolo di strada.
3. Ai fini dell'iscrizione all' Albo, i soggetti di cui al comma 2 rispondono ai seguenti requisiti:
   a) hanno la sede principale nel territorio regionale
   b) hanno realizzato da almeno un biennio documentate attività di spettacolo su scala regionale e nazionale;
4. L'iscrizione nell'Albo Regionale, disposta dal Settore regionale competente, è condizione indispensabile per l'accesso ai contributi previsti dalla legge.
5. Gli interessati devono inoltrare istanza per l'iscrizione nell' Albo Regionale al competente Settore regionale entro il 31 dicembre, allegando la documentazione, che sarà specificata dalla Giunta ai sensi dell'articolo 9 comma 4.
6. L'albo è aggiornato biennalmente.

Art. 11
Soggetti di rilevanza nazionale

1. Nell'ambito dell'Albo Regionale per lo Spettacolo, è istituita una Sezione speciale alla quale sono iscritti i soggetti che, oltre ai requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 10, abbiano acquisito rilevanza nazionale o internazionale o organizzino eventi che abbiano acquisito rilevanza nazionale o internazionale. Detti soggetti possono presentare apposita richiesta d'iscrizione alla Sezione speciale, entro il 31 dicembre, allegando la documentazione che sarà specificata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9 comma 4.
2. Ai soggetti iscritti nella Sezione speciale spetta un contributo annuale sulla base del programma di attività, o del programma dell'iniziativa riconosciuta di rilievo nazionale, presentato annualmente. Il contributo non è cumulabile con i contributi di cui all'articolo 9. Entro il 31 dicembre di ciascun anno i

soggetti iscritti nella sezione speciale presentano al competente Settore regionale il consuntivo dell'attività svolta.

Art. 12
Comitato scientifico

1. E' istituito il Comitato Scientifico per lo spettacolo, presieduto dall'Assessore al ramo o da suo delegato e di cui facciano parte un massimo di sette esperti della materia, competenti nelle differenti specificità dei settori d'intervento, oltre al dirigente del Settore competente.
2. Il Comitato è strumento della Giunta regionale con funzioni consultive, relativamente alla programmazione regionale.
3. Le funzioni di segreteria sono affidate a personale del Settore competente.
4. La composizione, le modalità di funzionamento ed i compensi del Comitato scientifico per lo spettacolo sono stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 13
Norme finanziarie

1. Agli oneri della presente legge quantificabili in via preventiva in € 20.000.000,00 (ventimilioni/00) si fa fronte per € 9.826.456,32 mediante l'utilizzo, in termini di competenza e di cassa, degli stanziamenti iscritti nella U.P.B. 3.11.31 di spesa del Bilancio. Gli ulteriori oneri saranno coperti con legge di bilancio.

Art. 14
Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le leggi regionali vigenti alla stessa data.

Art. 15
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 6 maggio 1985, n.48;
b) articolo 3 della legge regionale 27 agosto 1984, n.35;
c) articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1984, n.44;
d) legge regionale 5 aprile 2000, n. 9;
e) articolo 35 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18;
f) articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10;
g) articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2002, n. 14.

Le disposizioni di attuazione terranno conto della opportuna tutela della storia e delle competenze dei soggetti beneficiari.

Art. 16
Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 15 acquistano efficacia il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania delle modalità e dei criteri individuati dalla Giunta regionale della Campania ai sensi dell'articolo 9, comma 4. Sino ad allora continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.

RELAZIONE

La produzione delle iniziative di spettacolo nella Regione Campania è caratterizzata da un'evidente ricchezza progettuale, da una costante ricerca di superamento della separazione tra i diversi linguaggi dello spettacolo, da una riconosciuta articolazione produttiva e distributiva e da un costante aumento dei livelli di consumo.

E' altresì evidente che tale comparto costituisce un patrimonio di notevole rilievo attento alle dinamiche socio-culturali della regione ed alle esigenze del mercato internazionale e in particolare ai paesi dell'Unione Europea.

In questo contesto contribuisce alla ricchezza del patrimonio teatrale la presenza nella nostra regione di specifici corsi di studio universitari, organizzati dalla Federico II, dall'Istituto Universitario Orientale, dall'Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, dall'Università Parthenope, dalla Facoltà di Scienze della formazione di Salerno e dalla qualificata attività seminariale e progettuale della Fondazione Teatro di San Carlo, dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, dell'Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli, della Sede RAI di Napoli, dei Conservatori di musica di Avellino, Benevento, Napoli e Salerno, e di un'infinità di altre istituzioni consolidate. Come non si possono dimenticare poi i numerosi e qualificati organismi di produzione e distribuzione teatrale, musicale, cinematografica, di danza, di grande importanza per il sistema regionale dello spettacolo.

E' quindi evidente che le iniziative di spettacolo rappresentano uno strumento di fondamentale importanza nel processo di innalzamento della qualità della vita e di integrazione sociale teso a garantire l'indispensabile e già ampiamente praticato pluralismo culturale.

Non bisogna inoltre dimenticare che il settore dello spettacolo, nelle sue svariate articolazioni, fornisce uno sbocco professionale di notevoli dimensioni, tanto continuativo quanto saltuario, per una larga fascia di giovani. Infatti il nuovo disegno di legge tende, promuovendo nuove e più incisive azioni, a consentire che lo spettacolo diventi punto di riferimento ancor più importante al fine di garantire lo sviluppo, la continuità, l'accrescimento della qualità artistica e l'incremento della distribuzione delle produzioni capaci di diversificare l'offerta culturale nel territorio regionale nonché di promuovere la cultura teatrale della Campania oltre la regione nell'ambito di una dimensione europea.

Non può del resto non evidenziarsi, anche in vista degli imminenti passaggi alle Regioni in materia di spettacolo di deleghe e competenze da parte dello Stato, la necessità di porre in essere una normativa che dia razionalizzazione e qualificazione all'intero settore, incentivando e sostenendo le esperienze di autentico livello regionale e favorendo il consolidamento dei soggetti che operano nello spettacolo ed il coordinamento fra essi.

In questo processo di razionalizzazione sarà fondamentale l'azione coordinata degli Enti Locali, delle Istituzioni culturali della regione, delle associazioni di categoria, dei singoli operatori liberamente aggregati in differenti strutture ed esperienze.
Per questo è necessario conferire continuità, riconoscibilità ed equilibrio alla rete regionale di festival e rassegne in ogni ambito dello spettacolo, sostenendo quelle manifestazioni di rilievo nazionale identificabili per l'originalità ed il valore artistico delle proposte e per la capacità organizzativa come il Festival organizzato dall'Ente Autonomo del Cinema per Ragazzi di Giffoni Valle Piana e l'Osservatorio sulla comicità Premio "Massimo Troisi del Comune di San Giorgio a Cremano, già riconosciuti con apposita legge regionale, nonchè altre numerose iniziative di riconosciuto prestigio culturale e spettacolare come il Festival Musicale di Ravello, il Festival cinematografico "La linea d'ombra" di Salerno, le Leuciane di Caserta, la Rassegna Città Spettacolo di Benevento, il Festival di Casertavecchia, Musica in Irpinia e le numerose iniziative di spettacolo per l'infanzia e la gioventù, che proiettano il mondo della produzione e della fruizione dello spettacolo oltre i confini territoriali in cui nascono, verso un territorio molto più ampio, regionale, nazionale e internazionale. Non è possibile altresì non riconoscere il ruolo sovracomunale e di notevole rilievo sostenuto dalla Fondazione Teatro di San Carlo, dall'Associazione Teatro Stabile di Napoli, dal Teatro Pubblico Campano, dal Consorzio Teatro Campano, e dall'attività delle numerose strutture produttive che, con i loro spettacoli, hanno acquistato negli anni un notevole credito in tutto il territorio nazionale.

Riteniamo che una legge organica che regoli il settore dello spettacolo, da molto tempo attesa e richiesta dagli operatori, possa favorire un reale riequilibrio territoriale del settore interessato, consentendo una migliore utilizzazione delle risorse strumentali e finanziarie disponibili, incentivando la formazione del pubblico ed il reale accesso alle varie forme di spettacolo delle diverse fasce dell'utenza, ampliando e finalizzando le collaborazioni in un'ottica interdisciplinare e di confronto culturale, dando nuovo ed accresciuto impulso lavorativo all'intero comparto dello spettacolo.

In particolare questo disegno di legge, composto da 15 articoli, è scaturito da lunghe concertazioni con Enti ed Associazioni di categoria e tiene conto di tutte le diverse realtà dello spettacolo in Campania disciplinandole in modo organico.

L'art. 1 indica i principi generali e le finalità che la legge propone di realizzare, le attività che rientrano nella definizione di spettacolo, i compiti della Regione nel fissare gli obiettivi e le forme del concorso con soggetti pubblici e privati al fine di incentivare la collaborazione tra pubblico e privato.

L'art. 2 indica nel dettaglio le funzioni della Regione che consistono nel definire con programmazione gli interventi regionali, nel favorire il consolidamento dei rapporti tra operatori dello spettacolo e territorio, nel promuovere la diffusione dello spettacolo e nel formare nuovi operatori dello spettacolo.

L'art. 3 e l'art. 4 indicano le funzioni delle Province e dei Comuni i quali hanno il compito di concorrere alla definizione della programmazione regionale nonché esplicare proprie funzioni nell'intero comparto dello spettacolo.

L'art. 5 indica i modi per attuare la programmazione regionale.

L'art. 6 individua per il primo triennio gli indirizzi della programmazione.

L'art. 7 definisce ulteriori attività della Regione Campania quale quella di osservatorio sullo spettacolo e di raccordo con le Province ed i Comuni per la realizzazione di Progetti speciali.

L'art. 8 istituisce il Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo per realizzare gli obiettivi indicati nell'art. 1.

L'art. 9 elenca i settori di intervento della Regione, la tipologia dei beneficiari e le modalità di concessione dei contributi.

L'art.10 istituisce l'Albo Regionale dello Spettacolo, indica quali soggetti pubblici o privati possono iscriversi e stabilisce l'obbligatorietà dell'iscrizione per poter accedere ai contributi.

L'art.11 istituisce, nell'ambito dell' Albo regionale, una Sezione speciale, definendone i requisiti per accedervi.

L'art. 12 istituisce il Comitato scientifico con funzioni consultive.

L'art. 13 la norma finanziaria, indica nella somma di € 9.826.456,32 l'onere derivante dal totale delle competenze 2004 dei capitoli n. 5102, 5106, 5108, 5110, 5118, 5130, 5165, 5170 e 5174 della U.P.B. 3.11.31; indica anche la somma di € 20 milioni, indispensabile all'attuazione della legge.

L'art. 14 di disposizioni transitorie, tiene conto dei procedimenti amministrativi in corso.

L'art. 15 abroga due leggi regionali ed alcuni articoli di altre cinque leggi.

Infine l'art. 16 regola l'entrata in vigore della legge e l'efficacia degli articoli 9 e 15.